

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09507/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9507 del 2021, proposto da

Annarita Lecce, Rossella Molignano, Giuseppe Pignataro, Maria Scicchitano, Francesco Tucci, Nicola Tucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data

21.08.2021, prot. n. 4165;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dagli Uffici Scolastici di Catanzaro e Vibo Valentia;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;

- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche

tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro e dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in disparte la questione sul ricorso in forma collettiva e cumulativa, la domanda cautelare non possa comunque trovare accoglimento atteso che il ricorso non risulta essere stato previamente notificato ad almeno un soggetto controinteressato, così come prescritto dall'art. 41, co. 2 c.p.a. ai fini

dell'ammissibilità dello stesso.

Ritenuto di dover compensare le spese dell'odierna fase processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO